



Rag. Franco Peruzzi	Consulente del lavoro
Dott. Franca Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Giovanni Peruzzi	Consulente del lavoro
Rag. Stefano Dani	Commercialista – Revisore Contabile
Rag. Raffaele Triggiani	Commercialista – Revisore Contabile
Dott. Fulvia Peruzzi	

CIRCOLARE BIMESTRALE
nr. 4/11 del 01.08.2011

SOMMARIO

[CERTIFICATI DI MALATTIA – INVIO TELEMATICO](#)

[EMERGENZA UMANITARIA PER I CITTADINI NORDAFRICANI](#)

[ATTIVITÀ ISPETTIVA 2011](#)

[L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS](#)

[ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE](#)

[LAVORI USURANTI – COMUNICAZIONI DEI DATORI DI LAVORO](#)

[DETAZZAZIONE](#)

[CITTADINI EXTRA UE – CONTRATTO DI SOGGIORNO](#)

[LA GIURISPRUDENZA](#)

SCADENZARIO LAVORO: [LUGLIO 2011](#), [AGOSTO 2011](#) PRIMI GIORNI [SETTEMBRE 2011](#)

CERTIFICATI DI MALATTIA – INVIO TELEMATICO

Ritorniamo ancora sull'argomento per comunicare che il Ministero del lavoro, con nota del 16 giugno 2011, precisa che il periodo transitorio per la ricezione telematica dei certificati medici da parte dei lavoratori del settore privato, scade il 13 settembre prossimo e non il 18 giugno come inizialmente comunicato.

È stato chiarito che il periodo transitorio decorre dalla data di pubblicazione della circolare, che lo disciplina, nella Gazzetta Ufficiale (13 giugno 2011) e non dalla data della sua emanazione.

Pertanto, a partire dal prossimo 13 settembre i datori di lavoro riceveranno la certificazione esclusivamente per via telematica con le modalità già illustrate nei precedenti circolari ai quali rimandiamo.

Fino a tale data i lavoratori saranno pertanto ancora tenuti a consegnare ai propri datori di lavoro il certificato cartaceo.

Rimane quindi più tempo per adeguarsi alla modalità di ricezione telematica dei certificati per la quale rimandiamo alle precedenti circolari.

**EMERGENZA UMANITARIA PER I CITTADINI
NORDAFRICANI**

In considerazione del massiccio flusso di lavoratori stranieri giunti in Italia in seguito alle rivolte scoppiate nel Nord Africa, Il Dpcm del 5 aprile 2011 ha inteso gestire l'emergenza riconoscendo a tali soggetti un permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Il permesso viene rilasciato ai cittadini appartenenti ai paesi del Nord Africa che hanno fatto ingresso in Italia dal 1 gennaio 2011 al 5 aprile 2011 e ha la durata di 6 mesi.

Il Ministero dell'Interno è intervenuto sulla materia con la circolare n. 2990 del 8 aprile 2011 precisando che tale permesso consente la circolazione su tutto il territorio nazionale ma consente anche di circolare all'interno della Comunità Europea.

Inoltre, in base alle disposizioni contenute nel Testo Unico per l'immigrazione, il permesso per motivi umanitari consente anche la possibilità di svolgere attività di lavoro subordinato.

Non è chiaro se alla scadenza il permesso possa essere trasformato in permesso di soggiorno per motivi di lavoro e se, trascorsi sei mesi dal rilascio, decada.

Si attendono chiarimenti in merito in quanto la questione interessa un notevole numero di persone che potrebbero creare problemi sociali.

ATTIVITÀ ISPETTIVA 2011

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha emanato la lettera circolare n. 5113 del 7 aprile 2011 con la quale rivede gli indirizzi forniti ai propri organi di vigilanza.

In pratica, nell'anno 2011 le ispezioni poste in essere dai funzionari delle Direzioni Provinciali del Lavoro, dovranno essere connotate da accessi brevi volti ad individuare esclusivamente il lavoro

totalmente sommerso senza allargare ulteriormente il campo di indagine ad altre problematiche ispettive relative alla situazione complessiva dell'azienda verificata.

Quanto sopra al fine di facilitare il raggiungimento dell'obiettivo primario che consiste nel contrasto al lavoro nero.

Va detto che nel precedente comunicato del mese di marzo il Ministero aveva individuato come settori primari nei quali indirizzare le ispezioni l'edilizia, l'agricoltura, i pubblici esercizi.

L'ISCRIZIONE ALLA GESTIONE SEPARATA INPS

Dal 1 giugno scorso, le domande di iscrizione alla gestione separata dell'INPS possono avvenire solo attraverso il canale Web o tramite contact center.

Comunicazione via Web

1. accedendo al sito www.inps.it nella sezione servizi al cittadino e autenticandosi con pin o con carta nazionale dei servizi;
2. accedendo al medesimo sito, senza autenticazione tramite pin o CNS, ma utilizzando solo il CF del soggetto da iscrivere; in questo caso il contact center richiamerà l'interessato per la conferma dei dati.

L'opzione di cui al precedente punto 2 sarà disponibile solo fino al prossimo 30 settembre e, in tal caso il contact center, contestualmente alla comunicazione per la conferma dei dati, attiverà il processo di assegnazione del pin.

Comunicazione tramite intermediari

Ovviamente l'iscrizione può essere delegata ad un intermediario abilitato (consulenti del lavoro, ecc.) i quali accedono ai servizi on-line dell'INPS tramite pin e possono così compilare e inviare la domanda di iscrizione.

Comunicazione tramite contact center

Chi non ha la possibilità di utilizzare strumenti informatici può avvalersi della comunicazione telefonica chiamando il numero 803164 e procedendo con la denuncia.

Anche per le comunicazioni effettuate con questa modalità è necessaria l'autenticazione tramite pin; pertanto il contact center riceverà comunque le domande fino al 30 settembre prossimo ma, contestualmente, attiverà il processo di assegnazione del pin a favore dei soggetti che ne fossero sprovvisti.

ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE

Ai fini dell'erogazione dell'Assegno per il Nucleo Familiare (ANF) nel periodo da luglio 2011 a giugno 2012, i lavoratori dovranno consegnare al datore di lavoro il modello ANF/DIP con l'indicazione della composizione del proprio nucleo familiare ed il relativo reddito complessivamente percepito nel 2010.

Il modello per la richiesta dell'ANF è rimasto invariato rispetto allo scorso anno.

Riepiloghiamo brevemente le condizioni ed i requisiti richiesti per la fruizione dell'assegno.

Composizione del nucleo familiare:

- richiedente;
- coniuge del richiedente non legalmente ed effettivamente separato;

- figli ed equiparati minori di età e non coniugati;
- figli o equiparati di età compresa tra i 18 e i 21 anni purché apprendisti o dediti agli studi, se il nucleo familiare è composto da più di tre figli di età inferiore a 26 anni (in questo caso serve autorizzazione rilasciata dall'INPS);
- figli ed equiparati maggiorenni che, a causa di difetto fisico o mentale, si trovano nell'impossibilità assoluta e permanente di dedicarsi ad un proficuo lavoro;
- fratelli, sorelle, nipoti minori e non coniugati, ovvero senza limiti di età qualora siano inabili, e solo se sono orfani di entrambi i genitori e non sono titolari di pensione ai superstiti.

La situazione familiare evidenziata nel modello consiste in un'autocertificazione pertanto, il richiedente non sarebbe tenuto a produrre il certificato di stato di famiglia.

Tuttavia, l'autocertificazione vale solo per gli enti pubblici i quali possono accedere alle anagrafi per ogni verifica necessaria.

Il datore di lavoro che non è ente pubblico, non è obbligato ad accettare l'autocertificazione e riteniamo sia più sicuro rilevare la composizione del nucleo familiare dallo **stato di famiglia** rilasciato dall'anagrafe che, per i cittadini italiani, **ha validità quinquennale**. Per i cittadini stranieri l'INPS, interpellato per le vie brevi, ha confermato che lo stato di famiglia attestante situazioni rilevabili dall'anagrafe italiana, deve essere prodotto con cadenza annuale.

I cittadini extracomunitari che, nei casi previsti dalle convenzioni internazionali, richiedono l'ANF per i familiari residenti all'estero, devono ottenere specifica autorizzazione per la quale devono produrre apposita documentazione.

Il modello ANF/DIP dovrà essere restituito al datore di lavoro in tempo utile per procedere con le elaborazioni degli stipendi relativi al mese di luglio.

In assenza della documentazione il datore di lavoro non potrà dar luogo alla liquidazione dell'assegno.

L'ANF viene determinato rapportando il numero dei componenti il nucleo familiare al reddito da questo conseguito nell'anno 2010.

I redditi interessati (rilevabili da: mod. 730/2011 - Unico 2011 - mod. Cud 2011 - altra documentazione) sono i seguenti:

- **reddito complessivo assoggettabile a IRPEF (al lordo degli oneri deducibili e delle deduzioni), compresi i redditi a tassazione separata (ad esempio: arretrati anni precedenti, indennità sostitutiva del preavviso, incentivo all'esodo, ecc.).**

Il reddito dell'abitazione principale deve essere considerato al lordo della deduzione prevista dalla legislazione tributaria (cfr. Inps, messaggio 28 giugno 1994, n. 13065);

- **redditi di qualsiasi natura compresi, se superiori a euro 1.032,91 (limite annuo riferito all'intero nucleo familiare e non ai singoli componenti al lordo delle ritenute fiscali), quelli esenti da imposta e quelli soggetti alla ritenuta alla fonte o a imposta sostitutiva.**

NOTA BENE: l'INPS ha precisato che gli importi soggetti ad imposta sostitutiva in seguito all'applicazione della detassazione, vanno dichiarati esclusivamente nel quadro B del modello ANFDIP solo qualora, sommati agli altri redditi aventi la stessa natura di quelli da inserire in detto quadro, superino l'ammontare di euro 1.032,00

Si ricorda che il diritto all'assegno presuppone che il reddito del nucleo familiare sia composto, almeno per il 70%, da reddito da lavoro dipendente (compreso il corrispettivo di eventuali collaborazioni coordinate e continuative).

Il lavoratore è tenuto a comunicare al datore di lavoro eventuali variazioni alla composizione del nucleo familiare che dovessero intervenire successivamente al 1 luglio 2011.

Il modello ANF/DIP deve essere sottoscritto dal lavoratore, dal rispettivo coniuge e dal datore di lavoro e va conservato presso la sede della ditta.

LAVORI USURANTI – OBBLIGHI COMUNICATIVI A CARICO DEI DATORI DI LAVORO

I lavoratori addetti ad occupazioni particolarmente pesanti, hanno diritto all'accesso al pensionamento anticipato.

Nella G.U. del 11 maggio 2011 è stato pubblicato il D.lgs. n. 67 del 21/04/2011 che, in adempimento della delega conferita da ultimo con il collegato lavoro, porta a compimento un percorso normativo iniziato ancora negli anni '90.

Quando andrà a regime nell'anno 2013, il beneficio consisterà in una riduzione di 3 anni dell'età anagrafica e della somma tra età anagrafica e anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di anzianità.

La disposizione va a beneficio dei lavoratori dipendenti:

- 1) che svolgono attività particolarmente usuranti di cui all'art. 2 del D.M. 19 maggio 1999;
- 2) che svolgono attività notturna;
- 3) addetti alla cosiddetta "linea catena";
- 4) conducenti di veicoli pesanti adibiti a servizi pubblici di trasporto di persone.

Per i lavori di cui al punto 1) riportiamo l'elenco dei **lavorati particolarmente usuranti** contenuto nella disposizione di legge citata:

- *lavori in galleria, cava o miniera»: mansioni svolte in sotterraneo con carattere di prevalenza e continuità;*
- *lavori nelle cave» mansioni svolte dagli addetti alle cave di materiale di pietra e ornamentale;*
- *lavori nelle gallerie» mansioni svolte dagli addetti al fronte di avanzamento con carattere di prevalenza e continuità;*
- *lavori in cassoni ad aria compressa»;*
- *lavori svolti dai palombari»;*
- *lavori ad alte temperature»: mansioni che espongono ad alte temperature, quando non sia possibile adottare misure di prevenzione, quali, a titolo esemplificativo, quelle degli addetti alle fonderie di 2^a fusione, non comandata a distanza, dei refrattaristi, degli addetti ad operazioni di colata manuale;*
- *lavorazione del vetro cavo»: mansioni dei soffiatori nell'industria del vetro cavo eseguito a mano e a soffio;*
- *lavori espletati in spazi ristretti», con carattere di prevalenza e continuità ed in particolare delle attività di costruzione, riparazione e manutenzione navale, le mansioni svolte continuativamente all'interno di spazi ristretti, quali intercapedini, pozzetti, doppi fondi, di bordo o di grandi blocchi strutture;*
- *lavori di asportazione dell'amianto» mansioni svolte con carattere di prevalenza e continuità.*

Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 2) la legge fornisce una definizione diversa da quella data dal D.lgs. n 66/2003.

Ai soli fini del decreto in esame, infatti, sono **lavoratori notturni**:

- i lavoratori a turni "il cui orario di lavoro sia inserito nel quadro del lavoro a turni", che prestano la loro attività per almeno 6 ore nel periodo di tempo che va dalla mezzanotte alle cinque del mattino, per un periodo numero di giorni lavorativi all'anno

- non inferiore a 78, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato nel periodo compreso tra il 1° luglio 2008 e il 30 giugno 2009;
- non inferiore a 64, per coloro che maturano i requisiti per l'accesso anticipato dal 1° luglio 2009;
- altri lavoratori notturni, intendendo i lavoratori che prestano la loro attività per almeno tre ore nell'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino, per periodi di lavoro di durata pari all'intero anno lavorativo.

Per quanto riguarda i **lavoratori che operano in linee a catena** di cui al precedente punto 3) il decreto rimanda alle lavorazioni che ricadono nelle voci di tariffa INAIL riportate nella tabella che segue.

VOCE DI TARIFFA	DESCRIZIONE LAVORAZIONE
1462	Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
2197	Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti, ecc.
6322	Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
6411	Costruzione di autoveicoli e rimorchi
6581	Apparecchi termici: di produzione di vapore, di riscaldamento, di refrigerazione, di condizionamento
6582	Elettrodomestici
6590	Altri strumenti ed apparecchi
8210	Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento ed accessori; etc.
8230	Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo

I dipendenti che operano nell'ambito di queste lavorazioni, hanno diritto alla riduzione dei requisiti utili alla pensione *“solo qualora siano impegnati all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo determinato da misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, che svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali, ad attività di regolazione o controllo computerizzato delle linee di produzione e al controllo di qualità”*;

Ai fini del decreto in esame è considerata usurante anche l'attività di **conducenti di veicoli** di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti al servizio pubblico di trasporto collettivo.

Il diritto al trattamento pensionistico anticipato è esercitabile qualora i lavoratori di cui sopra abbiano svolto una o più delle attività lavorative di cui alle lettere a), b), c) e d) del medesimo comma 1, secondo le modalità ivi previste, per un periodo di tempo pari:

- a) ad almeno sette anni, compreso l'anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi dieci di attività lavorativa, per le pensioni aventi decorrenza entro il 31 dicembre 2017;
- b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva, per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.

Senza addentrarci nelle modalità utili al lavoratore per far valere tale diritto, ci preme evidenziare, in questa sede, gli obblighi posti a carico del datore di lavoro in riferimento alle disposizioni ora esaminate.

A tale proposito è intervenuta la circolare del Ministero del Lavoro n. 15 del 20 giugno 2011 che ha delineato il seguente quadro comunicativo.

Comunicazione del lavoro notturno

- con periodicità annuale;
- alla Direzione provinciale del lavoro e ai competenti istituti previdenziali;
- esclusivamente per via telematica compilando il modello "LAV.NOT" disponibile sul sito del Ministero del lavoro www.lavoro.gov.it a partire dal 20 luglio;

La comunicazione dovrà essere inviata entro il 30 settembre 2011 per i lavoratori che hanno svolto attività notturna nel 2010 e entro il 31 marzo 2012 per l'attività notturna svolta nel 2011.

In detta comunicazione deve essere evidenziato il numero di lavoratori impegnati nell'attività notturna come sopra definita comprendendo anche i lavoratori interinali.

Si presume, salvo diverse indicazioni, che per gli anni successivi al 2012 la comunicazione annuale debba essere effettuata entri il 31 marzo.

Comunicazione lavori in linea a catena

Il datore di lavoro che rientra in questa definizione deve darne comunicazione entro 30 giorni dall'inizio dell'attività.

In sede di prima applicazione la comunicazione andava effettuata entro il 25 giugno ma la circolare citata precisa che si tratta di un termine ordinatorio e che non vengono sanzionate le comunicazioni che perverranno entro il 31 luglio.

Le comunicazioni dovranno indicare le unità produttive nelle quali si svolge l'attività a catena e dovranno essere effettuate utilizzando il modello "LAV-US" prelevabile dal sito del Ministero del lavoro.

Anche in questo caso nel computo dei lavoratori addetti dovranno essere conteggiati anche i lavoratori interinali.

L'omissione delle comunicazioni di cui sopra è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1.500 euro.

DETAZZAZIONE

Si susseguono senza sosta le interpretazioni e i provvedimenti che interessano la detassazione degli elementi retributivi connessi a parametri di produttività, redditività, efficienza organizzativa, ecc.

Richiamiamo a tale proposito l'articolo pubblicato nell'ultima circolare, e precedenti, dove abbiamo commentato il quadro normativo valido per l'anno 2011.

Nel frattempo sono intervenuti l'Agenzia delle Entrate e il Ministero del Lavoro con la circolare congiunta n. 19 del 10 maggio 2011 in merito alla efficacia temporale degli accordi di secondo livello che sono necessari al riconoscimento del beneficio fiscale in questione.

Ebbene, la circolare chiarisce che gli accordi sindacali possono valere solo per il futuro pertanto saranno detassabili solo le somme corrisposte successivamente alla sottoscrizione di tali contratti.

Segnaliamo infine che sul sito dell'Agenzia delle entrate è stato pubblicato l'Annuario del contribuente.

Si moltiplicano quindi le fonti da consultare per capire l'orientamento ministeriale rispetto a questa norma agevolativa e non solo.

Ebbene, il capitolo quarto di questo documento tratta della detassazione e, per l'anno 2011, introduce nuovi elementi nel panorama già complesso e articolato.

Lavoro straordinario

L'annuario precisa che non è possibile detassare il corrispettivo del lavoro straordinario, in quanto tale, ma solo quando esiste un nesso tra lavoro straordinario e gli incrementi di produttività.

Diversamente dalle precedenti indicazioni che richiedevano la dichiarazione del lavoratore apposta sul modello Cud, ora l'agenzia delle entrate precisa che la correlazione deve essere documentata e trovare riscontro in una specifica documentazione proveniente dall'azienda che può consistere, per esempio:

- in una comunicazione al lavoratore nella quale è indicata la motivazione della somma corrisposta;
- in una dichiarazione con la quale l'azienda attesta che la prestazione lavorativa ha determinato un risultato utile per il conseguimento di elementi di competitività e redditività legati all'andamento economico dell'impresa;
- L'azienda non deve invece dimostrare che l'incremento di produttività ha prodotto utile.

Il documento conclude dicendo che in tutti i casi in cui non è possibile ricondurre le retribuzioni per straordinario tra i premi di produttività, l'imposta sostitutiva non può trovare applicazione.

CITTADINI EXTRA UE E CONTRATTO DI SOGGIORNO
--

Il Ministero dell'Interno ha emanato la nota n. 3666 del 13 maggio 2011 con la quale precisa che in occasione dell'insaturazione di un rapporto di lavoro con cittadino extracomunitario in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro, il datore di lavoro deve compilare, sottoscrivere e inviare con raccomandata a.r. allo Sportello unico per l'immigrazione, il contratto di soggiorno (mod. Q).

La precisazione si è resa necessaria in quanto il Ministero del lavoro aveva comunicato che, con l'inserimento nelle comunicazioni Unilav delle dichiarazioni riguardati la sistemazione alloggiativa del lavoratore e l'impegno del datore di lavoro di sostenere le spese di rimpatrio in caso di espulsione, non sarebbe più stato necessario inviare il modello Q.

Pertanto fino a nuove disposizioni i datori di lavoro continueranno, in occasione di assunzione di lavoratori extracomunitari, ad effettuare il doppio adempimento: invio telematico dell'Unilav e invio del modello Q.

La nota precisa che nessuna comunicazione deve essere inviata allo Sportello unico per l'immigrazione in caso di variazioni del rapporto di lavoro.

LA GIURISPRUDENZA

LIMITI NUMERICI DEI CONTRATTI A TERMINE**Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 7645 del 4 aprile 2011**

Il D. Lgs n. 368/2001 rimette ai contratti collettivi la definizione del numero massimo di contratti a termine che il datore di lavoro può stipulare.

É quindi importante notare che i contratti a termine, oltre a richiedere la specifica della causa che lo giustifica (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo, sostitutivo) soggiacciono ad una limitazione numerica che i contratti collettivi hanno definito.

Nel caso specifico il lavoratore ha impugnato, con successo, il contratto a termine adducendo la violazione, posta in essere dal datore di lavoro, del limite numerico massimo di lavoratori assumibili a tempo determinato.

La suprema corte ha inoltre stabilito che, qualora il lavoratori impugni il contratto a termine per tale motivo, sta al datore di lavoro l'onere di provare il rispetto della disciplina contrattuale limitativa.

ORARIO DI LAVORO – OPERAZIONI DI VESTIZIONE E COMPLEMENTARI

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 8063 del 7 aprile 2011

La sentenza riguarda la definizione contrattuale contenuta anche nel CCNL del settore meccanico privato, in base alla quale si desume che il tempo impiegato dal lavoratore per indossare e per togliersi gli indumenti da lavoro e il tempo doccia, non sarebbero da computare come orario di lavoro.

Questa disposizione sembrerebbe contrastare con le norme che regolano l'orario di lavoro le quali dispongono che è tempo di lavoro "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni".

Ebbene, alla luce di tale sentenza si può concludere che il così detto "tempo tuta" si può considerare orario di lavoro quando al lavoratore non sia data scelta rispetto all'abbigliamento da indossare. Quando cioè il datore di lavoro potrebbe rifiutare la prestazione qualora non indossasse l'abbigliamento previsto.

Analogo ragionamento si può adottare anche per il tempo impiegato dal lavoratore per la doccia.

DIMINUZIONE DEL FATTURATO E LICENZIAMENTO

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 4276 del 22 febbraio 2011

La corte di Cassazione ha confermato il licenziamento intimato ad una lavoratrice giustificato dalla diminuzione del fatturato.

Ha inoltre precisato che la sentenza impugnata aveva evidenziato la fondatezza della giustificazione espressa dal datore di lavoro il quale era impossibilitato ad adibire la lavoratrice ad altre mansioni.

Le decisioni dell'imprenditore di riorganizzare l'attività in seguito ad una contrazione della stessa, non sono sindacabili da parte del giudice quando le stesse siano serie e non siano pretestuose.

UTILIZZO DI INVESTIGATORI PRIVATI

Sentenza Corte di Cassazione Sez. Lavoro n. 3590 del 14 febbraio 2011

L'utilizzo da parte del datore di lavoro di agenzia di investigazione privata per controllare un lavoratore, non rappresenta violazione delle limitazioni alle possibilità di controllo imposte dallo statuto dei lavoratori purché le indagini non investano l'attività lavorativa del dipendente.

L'intervento può essere giustificato anche solo dal sospetto che il lavoratore ponga in essere comportamenti illeciti.

Nel caso specifico il datore di lavoro aveva incaricato investigatori privati di verificare se i lavoratori addetti alla cassa omettevano di rilasciare gli scontrini fiscali intascando il corrispettivo delle vendite non registrate.

SCADENZARIO LAVORO LUGLIO 2011

Le scadenze di seguito riportate sono di carattere generale non potendo adeguarsi alle specifiche esigenze di tutte le aziende.

Inoltre, fermo restando che, come indicato in sommario, si tratta di uno scadenzario lavoro, abbiamo ritenuto opportuno riportare anche qualche altra scadenza che può interessare l'azienda, senza che per questo l'elenco possa considerarsi esaustivo di ogni e qualsiasi adempimento in scadenza.

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
LUGLIO 2011				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
<u>11</u>	12	13	14	15	16	17
<u>18</u>	19	<u>20</u>	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	<u>31</u>

ASSISTENZA FISCALE	L U G L I O	Con le retribuzioni di competenza del mese di luglio i datori di lavoro devono trattenere o rimborsare le imposte risultanti dall'assistenza fiscale. L'adempimento in questo mese riguarda l'ipotesi in cui il mese di competenza e il mese di erogazione coincidano.
Lunedì 18 VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE - LAVORO DIPENDENTE	L U G L I O	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di giugno 2011 sui: compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 – 1012 - 1004); l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di giugno e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2010 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040). I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di giugno 2011.
LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI		
I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS		
Mercoledì 20 PREVINDAI PREVINDAPI	L U G	Scade il termine per versare i contributi ai rispettivi fondi di previdenza integrativa relativi al 2° trimestre 2011.
Domenica 31 (prorogato a lunedì 1 agosto) INPS UniEmens	L U G L	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.

Domenica 31 luglio Lavori usuranti	Scade il termine per comunicare alla Direzione provinciale del lavoro e a enti previdenziali il ricorso a lavori in catena (vedi articolo in questo notiziario)
---	---

SCADENZARIO LAVORO AGOSTO 2011

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
01	02	03	04	05	06	07
08	09	10	11	12	13	14
15	16	17	18	19	20	21
22	23	24	25	26	27	28
29	30	31	AGOSTO 2011			

Lunedì 1 (prorogato dal 31 luglio) INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.
Martedì 16 (termine prorogato al 22 agosto) VERSAMENTO UNIFICATO IRPEF RITENUTE		Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di luglio 2011 sui:
- LAVORO DIPENDENTE	A G O S T O	compensi per lavoro dipendente e assimilati (cod. 1001 – 1002 –1012 - 1004). l'addizionale regionale e comunale all'IRPEF trattenuta in sede di conguaglio per fine rapporto nel mese di luglio e la rata delle addizionali determinate in sede di conguaglio di fine anno 2010 per coloro i quali procedono alla rateazione (cod. 3802 e 3848); la rata dell'acconto dell'addizionale comunale (cod. 3847). Le ritenute conseguenti ai conguagli per assistenza fiscale eventualmente operati nel mese di luglio (vedi tabella dei codici tributo nell'articolo di questo Notiziario)
- LAVORO AUTONOMO E PROVVIGIONI	A G O	compensi di lavoro autonomo e provvigioni (cod. 1038 – 1040 –).
- I.N.P.S. LAVORO DIPENDENTE - ARTIGIANI E COMMERCianti	A G O S T O	I contributi previdenziali dovuti sulle retribuzioni relative al mese precedente La seconda rata trimestrale del contributo dovuto sul minimale per l'anno 2011.
- CONTRIBUTO ALLA GESTIONE SEPARATA INPS		Il contributo alla gestione separata per compensi ad amministratori, collaboratori e associati in partecipazione corrisposti nel mese di luglio 2011.
- INAIL RATEIZZATO		Terza rata INAIL rateizzato

Sabato 20 (termine posticipato) ENASARCO	A G O	Scade il termine per versare all'ENASARCO, da parte delle case mandanti, i contributi relativi al Fondo Previdenza e Assistenza, calcolati sulle provvigioni relative al 2° trimestre 2011 anche se non liquidate. Si ricorda che i contributi si possono versare solo on line.
Sabato 20 SOSTITUTI D'IMPOSTA (scadenza originaria al 31 luglio così prorogata)	A G O	Scade il termine per l'invio telematico della denuncia telematica dei sostituti d'imposta 770 Semplificato e Ordinario
Mercoledì 31 F.A.S.I.	A G O	Scade il termine per versare i contributi dovuti per i dirigenti relativi al 3° trimestre 2011.
Mercoledì 31 INPS UniEmens	A G O	Scade il termine per l'invio telematico del flusso dei dati previdenziali (dati retributivi e dati utili per il calcolo dei contributi) all'INPS riferito al mese di giugno.

SCADENZARIO LAVORO SETTEMBRE 2011
--

Lun	Mar	Mer	Gio	Ven	Sab	Dom
SETTEMBRE 2011			01	02	03	04
05	06	07	08	09	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28	29	30		

Venerdì 16 VERSAMENTO UNIFICATO	S E T T	Scade il termine per versare in via telematica le ritenute operate nel mese di agosto 2011.
--	------------------	---